



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

**Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL**

Commissione degli acquisti della Confederazione CA

1° gennaio 2010

---

## **Rapporto esplicativo**

concernente la modifica dell'ordinanza sugli  
acquisti pubblici (OAPub)

---

## Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Spiegazione delle singole disposizioni</b>	<b>5</b>
Art. 2c	Aggiudicazione comune	5
Art. 2d	Aggiudicazione da parte di un terzo	6
Art. 3	Forniture, prestazioni di servizi e prestazioni edili	6
Art. 5	Diritto d'esame degli atti	6
Art. 7	Condizioni di lavoro	7
Art. 8	Organo di pubblicazione	7
Art. 10	Sistema di verifica	8
Art. 13	Aggiudicazione mediante trattativa privata	8
Art. 14	Clausola bagatellare	8
Art. 14a	Determinazione del valore della commessa	9
Art. 15	Valore della commessa in caso di contratto di durata determinata o indeterminata	9
Art. 15a	Durata del contratto nel caso di prestazioni periodiche	9
Art. 16	Bando	10
Art. 16a	Descrizione della prestazione	10
Art. 19	Termini	11
Art. 19a	Riduzione dei termini	11
Art. 20	Eccezioni alle prescrizioni formali	12
Art. 21a	Ricusaione	13
Art. 22	Offerte globali, lotti e offerte parziali	14
Art. 22a	Varianti	14
Art. 23	Diritto degli offerenti a un'indennità	15
Art. 23a	Diritti della proprietà intellettuale preesistenti	16
Art. 25	Rettifica e valutazione delle offerte	16
Art. 26a	Dialogo	17

Art. 27	Sistema di valutazione	18
Art. 28	Pubblicazione dell'aggiudicazione	20
Art. 29	Conclusione del contratto	20
Art. 29a	Termini di pagamento	21
Art. 32	Campo d'applicazione	21
Art. 34	Tipi di procedure e scelta della procedura	22
Art. 35	Procedura mediante invito	22
Art. 36	Procedura mediante trattativa privata	22
Art. 39	Decisioni di aggiudicazione	23
Art. 50	Giuria	23
Art. 51	Compiti della giuria	23
Art. 69	Sorveglianza	23
Art. 72b	Disposizione transitoria del 18 novembre 2009	23
	Modifiche del diritto vigente	24
<b>3</b>	<b>Spiegazione degli allegati</b>	<b>24</b>
	Allegato 1 Beni	24
	Allegato 1a Prestazioni di servizi	24
	Allegato 2 Lavori edilizi e di genio civile (prestazioni edili)	25
	Allegato 2a Accordi di base dell'OIL	25
	Allegato 4 Indicazioni minime per il bando pubblico di una commessa nell'ambito della procedura libera o selettiva	25
	Allegato 5 Indicazioni minime per la documentazione del bando consegnata nell'ambito della procedura libera o selettiva	26
	Allegato 5a Indicazioni minime del preannuncio che determina la riduzione dei termini del bando pubblico di una commessa nella procedura aperta o selettiva	26
	Allegato 6 Indicazioni minime di un bando di concorso	27

## 1 Introduzione

Il 30 maggio 2008 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici (avamprogetto; AP-LAPub). La consultazione è terminata il 15 novembre 2008. Il 17 giugno 2009 il Consiglio federale (CF) ha preso conoscenza dei risultati principali di tale consultazione (cfr. in merito il rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici [rapporto sui risultati della consultazione]). Dall'epoca della consultazione la situazione economica è peggiorata. La conclusione della revisione dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici (GPA; RS 0.632.231.422), sul quale poggia la legge federale sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1), ha subito ritardi ed è tuttora pendente. Il CF ha pertanto deciso di anticipare l'introduzione di alcuni cambiamenti previsti nell'AP-LAPub atti a favorire la congiuntura, attuandoli rapidamente mediante una revisione dell'ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11). Esso ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di presentare una relativa proposta di revisione dell'OAPub. La revisione totale della LAPub attualmente in corso dovrebbe proseguire in una fase successiva, fermo restando che si rinunciarebbe all'unificazione parziale a livello svizzero del diritto sugli acquisti pubblici prevista dall'AP-LAPub. Il Consiglio federale intende inoltre sottoporre alle Camere le seguenti misure per accelerare la procedura di aggiudicazione: nel caso di opere pubbliche urgenti e di importanza nazionale le opposizioni non avrebbero effetto sospensivo. D'altra parte non dovrebbe essere possibile impugnare le decisioni in materia di acquisti dinanzi al Tribunale federale. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni (DATEC) di elaborare un corrispondente messaggio concernente la revisione parziale anticipata della LAPub. Queste misure di accelerazione della procedura di aggiudicazione non costituiscono parte integrante della presente revisione dell'OAPub.

Con la revisione dell'OAPub vengono create condizioni quadro effettive ed efficienti nel campo degli acquisti pubblici, allo scopo di accelerare il più possibile gli effetti dei programmi congiunturali in corso. La revisione contempla disposizioni che modernizzano e rendono più flessibile la procedura di aggiudicazione degli acquisti pubblici. Ne fanno parte segnatamente la regolamentazione delle nuove tecnologie informatiche e delle piattaforme elettroniche di pubblicazione (modernizzazione), nonché del cosiddetto bando «funzionale» e del dialogo (flessibilità). Ciò comporterà un contenimento dei costi, un risparmio di tempo e chiare condizioni quadro legali, sia per gli offerenti, sia per l'ente pubblico. La revisione contiene inoltre disposizioni che, pur avendo soltanto un effetto indiretto sul promovimento della congiuntura, servono però al chiarimento di determinate fattispecie; queste disposizioni non hanno in genere suscitato opposizioni nella procedura di consultazione sull'AP-LAPub. Esse si basano sull'attuale GPA, rispettivamente sulla legge federale sugli acquisti pubblici e, in considerazione della loro importanza, vanno adottate in via anticipata nel quadro della revisione della OAPub. Vi rientrano segnatamente determinate possibilità di riduzione dei termini e la regolamentazione della cosiddetta ricasazione. L'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza è prevista il 1° gennaio 2010.

La modifica della OAPub non è una revisione totale; quest'ultima è prevista solo in concomitanza con la revisione totale della legge federale.

I nuovi titoli abbreviati della LAPub e dell'OAPub dal 1° gennaio 2010 concernono solo il testo tedesco.

## 2 Spiegazione delle singole disposizioni

### Art. 2c Aggiudicazione comune

#### *Cpv. 1*

Se più committenti sottoposti al diritto federale o al diritto cantonale procedono a un'aggiudicazione in comune (cooperazione di acquisto), si pone la questione se a questa sia applicabile il diritto federale o quello cantonale. Secondo l'articolo 2c OAPub è applicabile il diritto del livello statale (Confederazione o Cantone) che finanzia l'acquisto con la quota maggiore rispetto al suo valore complessivo. Questa regolamentazione ha superato l'esame del Tribunale federale (DTF 130 I 156 del 21 aprile 2004). Il contenuto rimane uguale, mentre ne viene modificata unicamente la formulazione: il concetto applicato finora del «committente principale» viene sostituito direttamente a livello di ordinanza con il criterio determinante della quota di finanziamento.

Oltre a ciò – sulla scorta dei riscontri della procedura di consultazione (cfr. rapporto sui risultati della consultazione ad art. 7 AP-LAPub) – viene chiarito un ulteriore elemento: l'ordinanza disciplina unicamente la delimitazione fra diritto federale e cantonale, non invece quella fra le singole basi legali cantonali. I Cantoni possono determinare il diritto applicabile nell'ipotesi in cui il diritto federale non fosse applicabile, in quanto la quota maggiore di finanziamento proviene da un singolo servizio d'acquisto sottoposto al diritto cantonale.

La Confederazione ha la competenza di stabilire quale sia il diritto applicabile agli acquisti ai quali essa partecipa. Una siffatta soluzione dei conflitti di competenza dovrebbe però essere risolta da una legge in senso formale (cfr. DTF 130 I 156 del 21 aprile 2004, consid. 2). Ai fini della tutela della certezza del diritto, questa disposizione a livello di ordinanza viene mantenuta, seppur leggermente modificata nella sua formulazione, quale soluzione temporanea fino alla revisione della LAPub.

#### *Cpv. 2*

Ai committenti sottoposti al diritto federale si applicano in parte valori soglia differenti. Per gli acquisti edili in campo ferroviario vale per esempio il valore soglia di 8 milioni di franchi (art. 2a cpv. 3 lett. d OAPub), mentre per tutti gli altri acquisti il valore soglia è di franchi 9'575'000.-- (art. 6 cpv. 1 lett. c LAPub in combinato disposto con l'art. 1 lett. c dell'ordinanza del DFE del 27 novembre 2008 sull'adattamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2009<sup>1</sup> [qui di seguito: ordinanza sui valori soglia]). Per taluni settori specifici valgono quindi valori soglia più elevati per l'acquisto di servizi, rispetto a quello di franchi 248'500.-- (art. 6 cpv. 1 lett. d LAPub in combinato disposto con l'art. 1 lett. d dell'ordinanza sui valori soglia, come pure con l'art. 2a cpv. 3 lett. a-c OAPub). Viene fatta chiarezza sui casi di cooperazione di acquisto nei quali si applicano valori soglia differenti ai partecipanti, nel senso che viene dichiarato determinante il valore soglia più basso. Nell'ambito della procedura di consultazione sull'AP-LAPub era già stato proposto di considerare determinante il valore di volta in volta inferiore. Questa proposta di soluzione è fonte di certezza giuridica e non è stata contestata in fase di consultazione (cfr. rapporto sui risultati della consultazione ad art. 15 cpv. 4 AP-LAPub), ragione per cui essa viene adottata già a livello di ordinanza. Questo avviene nella piena consapevolezza che si tratta anche in questo caso di una soluzione transitoria fino all'introduzione di una corrispondente norma in una legge formale.

<sup>1</sup> 172.056.12

## **Art. 2d Aggiudicazione da parte di un terzo**

L'organizzazione il cui legame con un committente sottoposto alla legge sia talmente stretto da poter permettere di considerare giuridicamente entrambi come un'unità, oppure dove l'una possa agire per l'altra, rientra già nel campo d'applicazione della legge in base al diritto internazionale sugli acquisti pubblici sovraordinato (decisione panel Corea – Measures Affecting Government Procurement, WT/DS163R, approvata in WT/DSB/M/84 il 15 giugno 2000). Ne consegue che la legge è applicabile anche a qualsiasi terzo che effettui una commessa in rappresentanza di un committente sottoposto alla legge. Non è per contro determinante se si tratti di un incarico unico o duraturo e nemmeno a nome di chi si agisca verso l'esterno. Vi sono pure sottoposti i terzi ai quali il committente delega un mandato pubblico (cfr. la decisione del 3 settembre 1999 della Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici, CRM 1999-006, consid. 1), a meno che il conferimento esterno del mandato pubblico sia già stato attribuito applicando le norme sugli acquisti pubblici (cosiddetto «principio del bando unico»). Il terzo viene parificato al committente che egli rappresenta, in particolare per quanto concerne i valori soglia validi per la fattispecie specifica.

Di per sé questa norma dovrebbe figurare in una legge in senso formale. Essa viene comunque introdotta provvisoriamente a livello di ordinanza, per poi passare a livello di legge nell'ambito della revisione totale della LAPub. La corrispondente proposta di norma nell'AP-LAPub (art. 4 cpv. 3) non ha suscitato alcuna opposizione.

## **Art. 3 Forniture, prestazioni di servizi e prestazioni edili**

### *Cpv. 1*

Ogni bene mobile è sottoposto alla LAPub (art. 5 cpv. 1 lett. a LAPub). Una regolamentazione speciale è prevista per l'acquisto di beni che trovano impiego sia in campo civile, sia in campo militare. Le aziende d'armamento devono acquistare questi cosiddetti beni «dual-use» secondo le regole stabilite dalla LAPub soltanto se essi sono esplicitamente menzionati in un elenco specifico (cosiddetto elenco positivo). L'elenco positivo, finora contenuto unicamente nell'allegato 1 al GPA, è ora inserito nella presente ordinanza quale allegato 1, come elenco dei materiali civili per la difesa e la protezione civile.

### *Cpv. 2*

L'AP-LAPub proponeva di sottoporre d'ora in poi alla legislazione sugli acquisti pubblici ogni genere di prestazioni di servizi, come già oggi nei Cantoni conformemente alla revisione del Concordato (revCIAP; cfr. art. 6 cpv. 2 revCIAP). Nel quadro della consultazione questa proposta ha trovato sia sostenitori, sia voci critiche (cfr. rapporto sui risultati della consultazione ad art. 3 cpv. 1 AP-LAPub). Gli avversari hanno fatto osservare che non esiste alcun motivo di oltrepassare (unilateralmente nei confronti di altri Stati) il campo d'applicazione del GPA. Questa critica è stata presa in considerazione nella misura in cui è stato esteso unicamente il campo d'applicazione dell'ordinanza (cosiddetti «altri acquisti» di cui al capitolo 3). La LAPub e la sua protezione giuridica legale permangono ulteriormente valide per le sole prestazioni di servizi sottoposte al GPA (cfr. allegato 1a).

## **Art. 5 Diritto d'esame degli atti**

### *Cpv. 2*

Rispetto alla regolamentazione in vigore, la nuova formulazione del capoverso 2 precisa che è la direzione competente per l'acquisto a decidere se, pur in presenza delle premesse di cui all'articolo 5 capoverso 1, non debba essere concordato in via eccezionale un diritto d'esame.

## **Art. 7 Condizioni di lavoro**

### *Cpv. 2*

Nella procedura di consultazione sull'AP-LAPub è stato espresso consenso unanime alla proposta di ancorare nella legge il principio secondo cui gli offerenti stranieri devono perlomeno rispettare, nell'esecuzione della prestazione all'estero, gli accordi di base dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Questo non da ultimo per porre «l'asticella allo stesso livello» per gli offerenti nazionali ed esteri. Rispetto all'offerente che rispetta gli accordi di base dell'OIL non va inoltre favorito l'offerente che fonda i propri prezzi vantaggiosi su una violazione di tali accordi (cfr. rapporto sui risultati della consultazione ad art. 25 cpv. 3 AP-LAPub ). Questa innovazione viene pertanto introdotta già a livello di ordinanza. È auspicabile che nell'ambito della prevista revisione della LAPub questa norma venga elevata a livello di legge.

Gli 8 accordi che questa ordinanza designa quali accordi di base dell'OIL sono elencati nel nuovo allegato 2a. Secondo la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro in merito ai principi e ai diritti fondamentali nel lavoro, adottata il 18 giugno 1998 a Ginevra dalla Conferenza internazionale sul lavoro, in occasione del suo 86° congresso, tutti i 182 Stati membri sono tenuti a rispettare, promuovere e realizzare i principi di questi accordi di base già per il solo fatto della loro appartenenza all'Organizzazione. Ciò vale quand'anche essi non abbiano ratificato i relativi accordi. Se un offerente non si attiene alle esigenze poste dagli accordi di base, il committente può escluderlo dalla procedura o revocare l'aggiudicazione (art. 11 LAPub).

## **Art. 8 Organo di pubblicazione**

### *Cpv. 1*

Il Consiglio federale designa l'organo di pubblicazione ufficiale (art. 24 cpv. 1 LAPub). L'organo di pubblicazione attuale FUSC (nella sua forma cartacea) viene ora sostituito dalla piattaforma Internet [www.simap.ch](http://www.simap.ch). Gestore e responsabile di questa piattaforma Internet è l'Associazione per un sistema informatico sugli acquisti pubblici in Svizzera (Associazione [simap.ch](http://simap.ch)). La Confederazione Svizzera è membro dell'associazione e paga contributi che dovrebbero coprire per l'essenziale il proprio uso del sistema. Nella misura in cui la partecipazione della Confederazione a questi costi necessita di una base giuridica a livello di legge, il legislatore la creerà in occasione della prossima revisione della LAPub.

La sostituzione dell'organo di pubblicazione ufficiale verrà comunicata entro fine anno a tutti gli Stati partner che hanno concluso con la Svizzera un accordo sugli acquisti pubblici e varrà dunque anche nei confronti degli offerenti esteri.

Questa disposizione permette l'uso di tecnologie informatiche moderne, in modo da migliorare la trasparenza e l'efficacia del sistema svizzero degli acquisti pubblici. Quasi tutti i Cantoni e numerose città svizzere usano la medesima piattaforma Internet quale organo di pubblicazione. La scelta di questa piattaforma Internet al posto del FUSC esaudisce il desiderio di molti partecipanti alla procedura di consultazione (cfr. rapporto sui risultati della consultazione ad art. 55 cpv. 1 e 2 AP-LAPub).

### *Cpv. 2*

Con il passaggio al sito [www.simap.ch](http://www.simap.ch) viene anticipata un'innovazione già pianificata a livello internazionale: secondo il progetto di revisione del GPA dell'8 dicembre 2006 (GPA/W/297; qui di seguito revGPA) la pubblicazione deve essere effettuata mediante un mezzo di vasta diffusione e perlomeno facilmente consultabile sull'arco della durata preannunciata di pubblicazione. Per quanto riguarda gli acquisti della Confederazione l'organo centrale di pubblicazione elettronica deve inoltre essere accessibile gratuitamente (art. VII:1

lett. a revGPA). I committenti che intendono effettuare una pubblicazione (ad es. aggiudicazione) sul sito [www.simap.ch](http://www.simap.ch) non ne possono invece esigere la gratuità. Essi non sono a loro volta tenuti a mettere a disposizione o spedire gratuitamente la documentazione del bando agli offerenti.

## **Art. 10 Sistema di verifica**

### *Cpv. 1*

Tramite il rinvio all'articolo 8 si precisa che anche i sistemi di verifica devono essere pubblicati su [www.simap.ch](http://www.simap.ch).

## **Art. 13 Aggiudicazione mediante trattativa privata**

Se l'acquisto raggiunge il valore soglia della procedura di bando aperto o selettivo, il committente può rinunciare al bando unicamente nei casi elencati esaurientemente nel GPA (Art. XV).

### *Cpv. 1 lett. l*

Per motivi di chiarezza verrà d'ora in poi assunta nel catalogo dell'articolo 13 la possibilità, già menzionata nel GPA (art. XV lett. j), ma finora indicata solo indirettamente dal Consiglio federale nel capitolo 4 della OAPub: il committente che nel quadro di una procedura ha fatto elaborare la soluzione di un compito di pianificazione può in seguito conferire al vincitore del bando, a trattativa privata, determinate prestazioni successive, strettamente connesse con il compito di pianificazione. Ne fanno parte ulteriori prestazioni di pianificazione (ad es. pianificazione approfondita) oppure il coordinamento delle prestazioni di attuazione della pianificazione (ad es. direzione dei lavori), non però la realizzazione dell'opera (ad es. opere di costruzione). Tutte le tre premesse indicate devono essere adempite. Non si esige invece l'inoltro in forma anonima delle soluzioni. Queste esigenze sono pertanto soddisfatte non solo da un pubblico concorso, ma ad esempio anche da un incarico di studio strutturato in maniera corrispondente. Alcuni partecipanti alla consultazione hanno pure espresso l'auspicio di un allentamento delle condizioni attualmente in vigore, oppure il completamento del catalogo attuale con ulteriori possibilità (cfr. rapporto sui risultati della consultazione ad art. 66 AP-LAPub). Questo postulato non può essere soddisfatto a livello di ordinanza. Infatti, sebbene abbia la competenza di stabilire le premesse dell'aggiudicazione a trattativa privata, il Consiglio federale rimane vincolato alle premesse stabilite dal GPA per quanto riguarda il campo di applicazione della legge (art. 13 cpv. 2 LAPub).

Il committente è libero di far capo alla procedura mediante invito oppure tramite bando, quand'anche siano presenti le condizioni dell'aggiudicazione a trattativa privata. La libera scelta di un altro tipo di procedura non fonda una protezione giuridica, laddove essa non sia già prevista per legge (cfr. decisione del 26 gennaio 2001 della Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici, CRM 2000-018, consid. 3).

## **Art. 14 Clausola bagatellare**

Questa clausola è applicabile solo nei casi in cui il valore globale dell'opera raggiunge il valore soglia determinante per lavori di costruzione a partire dal quale la legge è applicabile (cfr. decisione del 21 novembre 2003 della Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici, CRM 2003-023, consid. 1a).

Esempio: il complesso di un'opera di costruzione stimato in 12 milioni di franchi viene suddiviso in prestazioni di 6, 2, 1,6, 1,4 e 1 milione di franchi; i lotti superiori a 6, 2 e 1,6 milioni di franchi sottostanno alla legge.



## **Art. 14a Determinazione del valore della commessa**

### *Cpv. 1*

Il committente deve valutare accuratamente, secondo le regole della buona fede, il valore della commessa. Se dopo l'inoltro delle offerte dovesse palesarsi che avrebbe dovuto essere adottata una procedura di rango superiore (ad es. procedura libera al posto della procedura selettiva o di quella mediante trattativa privata), il committente può continuare la procedura adottata purché possa documentare che la valutazione che ha portato alla scelta di detta procedura sia plausibile e verificabile.

### *Cpv. 2*

Esiste una stretta correlazione dal profilo materiale o legale fra più prestazioni, se queste prestazioni non vengono ragionevolmente acquistate separatamente nelle relazioni commerciali. Ne è in particolare il caso quando le prestazioni servono al medesimo scopo, devono essere fornite dalla medesima persona oppure quando la ripartizione delle responsabilità non è auspicabile.

### *Cpv. 3*

Il GPA prescrive le componenti di prezzo da prendere in considerazione per il calcolo del valore dell'opera (cfr. art. II:2). Per questo motivo non è stato possibile tenere conto delle proposte in deroga a tali direttive formulate nel quadro della procedura di consultazione sull'AP-LAPub (cfr. rapporto sui risultati della consultazione ad art. 16 AP-LAPub). Per determinare il valore della commessa bisogna prendere in considerazione anche le opzioni (art. 7 cpv. 4 LAPub), ma non però l'imposta sul valore aggiunto (art. 6 cpv. 1 LAPub).

## **Art. 15 Valore della commessa in caso di contratto di durata determinata o indeterminata**

### *Cpv. 1 lett. a*

Nel caso di taluni contratti di durata determinata, come ad esempio i contratti leasing, va eventualmente inserito nel valore totale anche il valore residuo di stima (cfr. art. II:5 lett. a GPA).

### *Cpv. 2*

In caso di dubbio se una commessa avrà una durata determinata o indeterminata, il committente applica il metodo di valutazione valido per la durata indeterminata (art. II:5 ultima frase GPA).

## **Art. 15a Durata del contratto nel caso di prestazioni periodiche**

### *Cpv. 1*

La giurisprudenza ha rilevato che il legislatore federale non si è manifestamente reso conto della problematica speciale relativa ai contratti di lunga (eccessiva) durata e non ha pertanto introdotto nella LAPub alcuna norma che limiti la durata di tali contratti (decisione del 3 novembre 2000 della Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici, CRM 2000-007, consid. 3 lett. c/ii). In caso di acquisto di prestazioni ripetutamente necessarie su un più lungo arco di tempo (ad es. carta per fotocopie), il committente dovrà d'ora in poi limitare in linea di principio la durata del contratto. Nel quadro dell'AP-LAPub è stato inoltre proposto di limitare la durata a 4 anni, non da ultimo per parificarla a quella valida anche per il calcolo del valore della commessa nei contratti a durata determinata (cfr. art. 15 lett. b OAPub). Diverse risposte alla procedura di consultazione richiedono di prolungare di 1 anno questa durata consigliata, portandola così a 5 anni.

In questa norma non rientra una prestazione fornita una sola volta, ma la cui esecuzione dura più di 5 anni (ad es. costruzione di un'opera edile).

#### *Cpv. 2*

Il committente dovrebbe convenire solamente in casi eccezionali durate contrattuali superiori ai 5 anni. Si tratta tuttavia di una mera direttiva amministrativa interna, che non può pertanto essere fatta valere in giudizio. Il committente deve motivare l'eccezione. Un periodo più lungo è in particolare adeguato quando motivi di economia aziendale (ad es. l'ammortamento dei costi di procedura o degli investimenti) giustificano una maggiore durata e una limitazione moderata di accesso al mercato. Lo stesso dicasi della proroga di un contratto già esistente. Nonostante la formulazione di alcune richieste in tal senso nel quadro della procedura di consultazione, si è rinunciato alla fissazione di una durata contrattuale massima, perché la molteplicità dei casi specifici prospettabili è troppo elevata.

### **Art. 16 Bando**

#### *Cpv. 7*

Per promuovere la trasparenza si esige d'ora in poi che il committente indichi nel bando anche se la procedura non sottostà al GPA. Gli offerenti possono così riconoscere senza grande dispendio se è data la protezione giuridica ai sensi della legge oppure se si tratta di un bando volontario, rispettivamente di un bando ai sensi del capitolo 3 (cfr. art. 34 cpv. 2).

### **Art. 16a Descrizione della prestazione**

#### *Cpv. 1*

Nell'espletamento dei propri incarichi il committente gode della libertà di scelta dell'oggetto, della qualità e degli scopi della commessa. Qualora i requisiti della prestazione richiesta non fossero descritti con sufficiente chiarezza o addirittura in modo errato nel bando o nella rispettiva documentazione, ciò ostacolerebbe lo svolgimento corretto e verificabile delle fasi procedurali indicate qui di seguito. Il committente deve pertanto calcolare un tempo sufficiente per l'esame preliminare. È nel suo interesse preoccuparsi di una redazione del bando qualitativamente buona, perché essa influenza la trasparenza e la qualità di tutta la procedura. La chiarezza e la completezza della descrizione della prestazione favoriscono in particolare anche il paragone fra le offerte. In quest'ottica il committente può pure far capo a standard collaudati di organizzazioni professionali, nella misura in cui detti standard non si pongano in contrasto con le norme della presente ordinanza.

#### *Cpv. 2*

Il committente può rinunciare alla descrizione concreta della prestazione richiesta e indicare invece solamente gli scopi che esso si prefigge tramite l'acquisto (cfr. art. VI:2 lett. a GPA). Questa descrizione «finalizzata», rispettivamente «funzionale», viene ad esempio adottata per far capo in modo ottimale alle facoltà cognitive e creative degli offerenti già in fase di precisazione e concretizzazione dell'oggetto della commessa. Questa modalità di bando può trovare applicazione in particolare quando si ricercano nuove soluzioni, nuove modalità di soluzione o metodologie o nel caso di progetti di acquisto di una certa complessità. La mera descrizione dello scopo incentiva le capacità d'innovazione degli offerenti. Dato che quest'ultimi hanno se del caso diritto a un indennizzo per gli oneri sostenuti (cfr. art. 23 cpv. 1) e che il paragone fra le offerte è impegnativo, il committente deve fare un uso parsimonioso della facoltà di descrizione «finalizzata» o «funzionale» (cfr. il cpv. 3, nonché il rapporto sui risultati della consultazione ad art. 21 cpv. 2 AP-LAPub).

### *Cpv. 3*

La precisione con la quale il committente descrive l'oggetto della prestazione deve essere tale da consentire che le offerte entranti siano paragonabili o possano almeno diventarlo nel quadro della loro successiva procedura di valutazione tecnica oppure nell'ambito di trattative.

Il capoverso 3 si applica sia ai casi di descrizione della prestazione ai sensi del capoverso 1, ossia ai casi di descrizione «finalizzata» o «funzionale», dato che in entrambi i casi il committente deve indicare preliminarmente i requisiti tecnici minimi che pone alla prestazione. Ciononostante la comparabilità delle offerte rimane difficoltosa nei casi di descrizione «finalizzata» o «funzionale». Dipenderà quindi dalle circostanze concrete quali debbano essere i requisiti minimi da descrivere nel bando. Di regola il committente indica almeno i valori di riferimento più importanti della prestazione richiesta.

### *Cpv. 4*

È contrario alle normative in materia di appalti pubblici menzionare nelle condizioni di appalto determinati marchi di fabbrica o di commercio o nomi commerciali, brevetti, diritti d'autore, modelli o tipi speciali, oppure esigenze relative a determinati origini, produttori o fornitori, tranne quando non esistano altri mezzi sufficientemente precisi o intelligibili per descrivere la prestazione richiesta (art. VI:3 GPA). Questa eccezione si verifica nella prassi e pertanto un puro divieto non sarebbe praticabile (cfr. rapporto sui risultati della consultazione ad art. 22 cpv. 2 AP-LAPub). Il committente è autorizzato a far capo al documento tecnico di un determinato prodotto soltanto quando le esigenze tecniche vi sono descritte in maniera così aperta da poter essere adempite anche da un altro prodotto. Se esige in via eccezionale specificazioni tecniche orientate sui prodotti o servizi forniti da determinati offerenti, il committente deve autorizzare anche prodotti o prestazioni di servizi concorrenziali purché ne sia comprovato l'adempimento delle esigenze richieste. La documentazione del bando deve menzionare questa possibilità, utilizzando ad esempio il complemento «o equivalenti».

## **Art. 19 Termini**

### *Cpv. 4*

Il GPA prescrive motivi di riduzione dei termini minimi (art. XI:3 GPA). Il Consiglio federale si è finora limitato a rinviare a questa norma internazionale. Per evitare di ricorrere agli accordi internazionali, le esigenze in vista della riduzione dei termini minimi sono d'ora in poi elencate esplicitamente nell'ordinanza (art. 19a), ragione per cui questo capoverso può essere stralciato.

## **Art. 19a Riduzione dei termini**

Le possibilità offerte dal diritto internazionale per la riduzione dei termini vengono fondamentalmente esaurite, con la seguente eccezione: a tutela della certezza del diritto non è ammessa la riduzione dei termini minimi tramite accordi contrattuali con gli offerenti. Anche secondo il GPA (cfr. art. XI:3 lett. d GPA) questa possibilità spetterebbe solo a determinati committenti.

### *Cpv. 1*

Il committente che procede a un acquisto pianificando fin da quel momento di rinnovare in futuro l'acquisto di prestazioni ricorrenti può ridurre a 24 giorni il termine di presentazione delle offerte per gli acquisti successivi. Ne è condizione la menzione della riduzione dei termini in un bando precedente. La riduzione dei termini si giustifica anche per il fatto che l'offerente è facilitato nell'allestimento delle proprie offerte.

### *Cpv. 2*

Una riduzione del termine può anche essere giustificata quando il committente preannuncia un acquisto. Il preannuncio non deve contenere tutte le indicazioni, ma almeno le principali esigenze minime di un bando. Esso non deve nemmeno essere fatto a troppo breve termine (almeno un mese), ma neppure oltre un anno prima del bando. Ciò permette agli offerenti di preparare le loro offerte, come pure di pianificare a lungo termine le capacità di tempo e di personale. Questo modo di procedere viene in particolare incontro alle piccole e medie imprese. La riduzione fino a 24 giorni non limita praticamente l'accesso al mercato e consente invece al committente di accelerare l'acquisto ad avvenuta concessione definitiva del credito.

Il termine minimo per l'inoltro delle offerte può essere ridotto da 40 fino a 10 giorni solo in casi eccezionali, fermo restando che il periodo stabilito nel caso concreto deve essere sufficientemente lungo per permettere l'inoltro delle offerte. Si tratta nella fattispecie di una mera direttiva amministrativa interna, che non può pertanto essere fatta valere in giudizio. Il committente deve giustificare l'eccezione.

### *Cpv. 3*

Una riduzione dei termini in applicazione dell'articolo 19 senza un corrispondente annuncio preliminare potrebbe rendere difficoltoso o addirittura impossibile l'accesso al mercato ai singoli offerenti, ragione per cui essa è legalmente conforme solo in casi urgenti. Tale urgenza deve essere sufficientemente motivata e inoltre giustificare la riduzione (ad es. pericolo di caduta massi a medio termine). Non è invece determinante il fatto che l'urgenza sia dettata dal comportamento del committente o da circostanze esterne.

## **Art. 20 Eccezioni alle prescrizioni formali**

Le offerte vanno di regola inoltrate nella forma scritta; il Consiglio federale può però prevedere eccezioni (art. 19 cpv. 1 e 2 LAPub). Finora ne era unicamente il caso l'acquisto di beni alla borsa delle merci.

### *Cpv. 1*

D'ora in poi il committente può rinunciare per qualsiasi tipo di acquisti all'inoltro di offerte nella forma scritta. In tal modo è possibile ridurre i costi per gli offerenti e accelerare l'acquisto. L'impiego di tecnologie moderne di informazione favorisce inoltre il carattere aperto e la trasparenza delle procedure di acquisto, come pure la parità di trattamento fra offerenti. A dipendenza del genere di relazioni d'affari può rivelarsi usuale l'immissione di dati per via elettronica (con o senza firma elettronica qualificata). Il committente deve però rendere noto anticipatamente, cioè al più tardi nella documentazione del bando, che rinuncia in via eccezionale al requisito della forma scritta. In questo caso gli offerenti hanno la scelta: essi possono profittare di questa facilitazione di forma e trasmettere la loro offerta per via elettronica. Oppure essi possono però anche continuare a trasmetterla nella forma scritta. Un allentamento più esteso, com'era prospettato nell'AP-LAPub, non sarebbe più conforme al carattere d'eccezione di questa norma dell'ordinanza.

### *Cpv. 2*

Il committente deve tutelare l'integrità dei dati che gli sono inoltrati. Esso deve garantirne l'integrità non appena gli sono pervenuti. Ciò comporta che in ambito di scambio elettronico dei dati siano evitate le disparità di trattamento e siano rispettate tutte le misure di sicurezza necessarie e idonee per proteggere i dati da manipolazioni. Il committente garantisce che il sistema informatico impiegato e i software (compresi quelli per la cifratura e l'autenticazione) siano generalmente disponibili o comunque compatibili con altri sistemi informatici e software generalmente disponibili. Il committente deve inoltre predisporre meccanismi atti a garantire l'integrità delle immissioni di dati degli offerenti prima dell'apertura delle offerte

(art. 24), a rilevare il momento della ricezione dei dati e a impedirne l'accesso non autorizzato. Il committente può ovviamente portarsi garante solo dopo che ha ricevuto i dati. Gli offerenti sono dal canto loro responsabili dell'integrità dei loro dati finché entrano nel dominio del committente, come pure dell'inoltro tempestivo al committente dei dati cifrati e del codice di decifrazione.

### **Art. 21a Ricusazione**

Il principio della parità di trattamento impone al committente di non concedere a nessun offerente vantaggi dei quali non beneficiano i suoi concorrenti. Il committente esclude un offerente dalla procedura di aggiudicazione quando è oggettivamente apparente che tale offerente ha ricevuto prima del pertinente acquisto informazioni che gli hanno procurato un vantaggio concorrenziale rispetto agli altri partecipanti. Ne è di regola il caso quando l'offerente ha contribuito alla preparazione della documentazione per il bando (cfr. art. VI:4 GPA). Le disposizioni sulla ricusazione trovano la loro base legale nel principio della parità di trattamento (cfr. decisione del 26 giugno 2006 della Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici, DCR 2006-004, consid. 2), ma anche nell'imperativo del promovimento della concorrenza e dell'impiego parsimonioso delle risorse pubbliche (art. 1 LAPub).

#### *Cpv. 1 lett. a*

Alcuni acquisti sono in parte effettuati in fasi successive (ad es. pianificazione con susseguente realizzazione). Solamente una regolamentazione flessibile della ricusazione può evitare che il mercato si suddivida in singoli segmenti specialistici (ad es. pianificazione e realizzazione). Se può compensare il vantaggio concorrenziale che un offerente ha acquisito tramite informazioni preliminari, il committente può rinunciare alla sua esclusione. L'offerente che si era indebitamente avvantaggiato non ha però il diritto di chiedere la compensazione del vantaggio. Rientra pertanto nell'apprezzamento del committente decidere se dispone del tempo e dei mezzi necessari per effettuare la compensazione nel caso specifico.

#### *Cpv. 1 lett. b*

Se non compensa il vantaggio concorrenziale di un offerente, il committente deve escluderlo dalla procedura. Il committente può rinunciare in un solo caso all'esclusione: il committente può fare partecipare ulteriormente alla procedura l'offerente avvantaggiato quando la sua esclusione pregiudicherebbe una concorrenza efficace. Ne potrebbe essere ad esempio il caso se per la prestazione richiesta rimanesse un solo altro offerente potenziale. Questa eccezione tiene conto dei postulati espressi da parte degli offerenti nel quadro della procedura di consultazione (cfr. rapporto sui risultati della consultazione ad art. 8 AP-LAPub). Essa ribadisce gli obiettivi del promovimento della concorrenza e dell'impiego parsimonioso delle risorse pubbliche.

#### *Cpv. 2*

Il presente capoverso elenca a titolo esemplare le modalità a disposizione del committente per compensare il vantaggio concorrenziale di un offerente. In questo modo si tiene conto dei postulati espressi da numerosi partecipanti alla consultazione (cfr. rapporto sui risultati della consultazione ad art. 28 AP-LAPub).

## **Art. 22 Offerte globali, lotti e offerte parziali**

Il tema della suddivisione della commessa, rispettivamente delle offerte parziali, era finora disciplinato da due articoli (art. 22 e 27). Questi contenuti sono d'ora in poi riuniti in un solo articolo esplicativo (art. 22), ragione per cui l'articolo 27 può essere abrogato.

### *Cpv. 1 e 2*

Il committente può acquistare la prestazione come un tutto oppure optare a favore di prestazioni parziali (lotti). Entrambi i modi di procedere possiedono i loro vantaggi: la riunione in un solo pacchetto può comportare vantaggi sul prezzo. La suddivisione della commessa in singoli lotti favorisce a sua volta la concorrenza e aumenta le possibilità per le PMI di poter partecipare anche ad acquisti importanti. La suddivisione in lotti può pure servire alla ripartizione dei rischi, perché si diminuisce la dipendenza da singoli fornitori.

Il committente può suddividere l'intera prestazione secondo i diversi tipi di prestazione (ad es. pittore, gessatore), per regioni separate (ad es. Svizzera orientale e occidentale) oppure in un'ottica quantitativa (ad es. fornitura di 10'000 o 20'000 scrivanie). La suddivisione non deve eludere le modalità procedurali prescritte o privilegiare singoli offerenti (cfr. art. 7 cpv. 1 LAPub). Inoltre, in ossequio al principio della trasparenza, il committente deve già descrivere nel bando i singoli lotti (allegato 4 n. 3 lett. c).

Se suddivide la commessa in più lotti, il committente può pubblicarli in singoli bandi oppure raggrupparli in un unico bando (ad es. cosiddetti prestatori singoli d'opera su un cantiere). La suddivisione in lotti non costringe il committente ad attribuire le singole parti ad offerenti diversi. Esso può conferire l'intera commessa a un unico offerente se quest'ultimo ha inoltrato per tutti i lotti l'offerta economicamente migliore ai sensi dei criteri di aggiudicazione.

### *Cpv. 3-5*

Se il committente ha ripartito le prestazioni in lotti, gli offerenti possono scegliere liberamente di presentare un'offerta globale o un'offerta parziale per uno o più lotti. L'offerta è invece incompleta se non comprende neppure le prestazioni per un solo lotto.

Se intende evitare di dover valutare simultaneamente offerte globali e offerte parziali, il committente può escludere nel bando la possibilità d'inoltro di offerte globali. Esso può anche aggiudicare la commessa di un solo lotto agli offerenti che hanno presentato offerte globali oppure far dipendere l'aggiudicazione dalla collaborazione con terzi. Per procedere in tal modo è tuttavia necessaria un'indicazione specifica nel bando (cfr. allegato 4 n. 17-18).

## **Art. 22a Varianti**

Le varianti erano finora disciplinate dall'articolo 22. D'ora in poi esse sono integrate in un proprio articolo.

### *Cpv. 1*

Le varianti favoriscono la concorrenza, sono auspicabili ai fini dell'innovazione e sono consentite dalla legislazione in materia di acquisti. Esse offrono un'importante opportunità di individuare e valutare proposte di soluzione avveniristiche. L'offerente deve sempre presentare in aggiunta alla variante un'offerta che adempia tutti i requisiti posti dal bando (cosiddetta «proposta ufficiale»). Ciò serve alla valutazione oggettiva della competitività perché l'offerente deve confrontarsi in modo pertinente con tutte le tematiche correlate alla commessa oggetto del bando. Questa regola viene mantenuta. La proposta dell'AP-LAPub di liberare gli offerenti dall'obbligo di presentare una «proposta ufficiale» in caso di inoltro di

una variante ha raccolto giudizi contrastanti in sede di consultazione (cfr. rapporto sui risultati della consultazione ad art. 24 cpv. 2 AP-LAPub).

Per favorire maggiormente la concorrenza e l'innovazione, le varianti sono d'ora in poi limitate o escluse solo in via eccezionale. Si tratta nella fattispecie di una mera direttiva amministrativa interna, che non può essere fatta valere in giudizio. Il committente viene unicamente invitato a valutare in ogni singolo caso se l'utilità di una variante non potrebbe controbilanciare eventuali difficoltà di valutazione delle offerte. Il committente deve motivare l'eccezione.

#### *Cpv. 2*

Una variante deve anche sempre proporre una differenza di contenuti riferita alle prestazioni rispetto a quanto previsto nel bando. Ai sensi del presente rapporto non si è in presenza di una variante, bensì di un'offerta non conforme al bando se l'offerente opta soltanto a favore di un diverso tipo di prezzo (ad es. un prezzo globale al posto del prezzo unitario). Conformemente al desiderio espresso da più parti in fase di consultazione (cfr. rapporto sui risultati della consultazione ad art. 24 cpv. 1 AP-LAPub) questo concetto del linguaggio comune è stato preferito ad altre definizioni, come ad esempio quelle impiegate dalla Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici (CRM 2005-016 del 13 febbraio 2006, consid. 4). Il committente ha comunque la facoltà di strutturare in singoli casi la «proposta ufficiale» in modo che la descrizione del tipo di prezzo rimanga aperta al punto da rendere ammissibili anche diversi tipi di prezzo.

### **Art. 23 Diritto degli offerenti a un'indennità**

#### *Cpv. 1*

In linea di massima le prestazioni fornite usualmente nell'ambito di una procedura di acquisti pubblici non danno diritto ad alcuna indennità. Ciò non si applica soltanto alle spese di allestimento delle offerte, bensì anche alle altre spese per la procedura (ad es. costi per l'allestimento delle richieste di partecipazione, costi per le trattative). Può invece nascere il diritto a un'indennità per le prestazioni preliminari di allestimento di piani se ciò è indicato nel bando (art. 23 cpv. 2). Una siffatta indicazione è raccomandabile soprattutto se le varianti non sono limitate, né escluse (cfr. art. 22 cpv. 3), oppure se prestazioni pianificatorie preliminari fornite da offerenti non aggiudicatari dovranno essere ulteriormente utilizzate.

#### *Cpv. 3*

L'offerente ha diritto a un'indennità adeguata per le prestazioni preliminari di cui si può solitamente presumere il pagamento secondo le regole della buona fede. Questo è per esempio ipotizzabile nel caso dello studio di progetti in vista della determinazione di prezzi che superano il normale allestimento di offerte (cfr. DTF 119 II 40) oppure nel caso dell'elaborazione di proposte di soluzione particolarmente onerose nell'ambito di un dialogo (art. 26a). Il committente indica nel bando l'ammontare e le modalità di corresponsione dell'indennità oppure indica che nel caso specifico non vengono corrisposte indennità. Il committente deve indicare le relative modalità di indennizzo nel programma di concorso nel caso dei concorsi di idee (art. 56) e nella documentazione del bando nel caso dei dialoghi (art. 26a cpv. 2).

## **Art. 23a Diritti della proprietà intellettuale preesistenti**

### *Cpv. 1*

I diritti di proprietà intellettuale che esistono già prima della partecipazione alla procedura d'acquisto pubblico rimangono al loro titolare. Se la proprietà intellettuale nasce dopo l'apertura della procedura sono allora applicabili le relative leggi speciali (ad es. legge sul diritto d'autore, RS 231.1) Una regola esplicita in materia di legislazione sull'aggiudicazione esiste solo per i concorsi (cfr. art. 54).

### *Cpv. 2*

Se in considerazione della protezione della proprietà intellettuale un solo offerente entrasse in linea di conto per l'aggiudicazione e se non esistesse inoltre un'alternativa adeguata, il committente può aggiudicare la commessa a trattativa privata (art. 13 cpv. 1 lett. c). Il committente può però anche farsi cedere i diritti intellettuali e pertanto riaprire il concorso, perlomeno per eventuali aggiudicazioni successive. Esso deve indicare questa intenzione fin dall'inizio della procedura, rispettivamente nella documentazione del bando, in modo che gli offerenti ne abbiano conoscenza prima dell'inoltro delle loro offerte.

## **Art. 25 Rettifica e valutazione delle offerte**

### *Cpv. 1*

Scopo della rettifica delle offerte è quello di renderle comparabili. Il committente le rettifica dal profilo tecnico e contabile affinché siano oggettivamente comparabili tra di loro.

La necessità di rettifica può certamente variare da offerta a offerta. Il committente pone attenzione affinché sia garantita la parità di trattamento.

### *Cpv. 2*

La rettifica è un procedimento che (a differenza delle trattative, cfr. art. 26 come pure art. XIV:4 GPA) non può portare a una modifica dell'offerta. Si possono verificare casi in cui il committente non può procedere alla rettifica senza richiedere chiarimenti all'offerente. Il committente non è di norma tenuto a richiedere all'offerente le spiegazioni omesse o a integrarle con spiegazioni proprie. Si possono però verificare casi nei quali il committente è tenuto a rendere attenti su errori di forma, per evitare un'esclusione dettata da un eccesso di formalismo (cfr. decisione del 23 dicembre 2005 della Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici, CRM 2005-017).

Nel periodo fra l'apertura delle offerte e l'aggiudicazione il committente può comunque offrire la possibilità di rettificare gli errori di forma involontari, purché questa possibilità venga concessa a tutti i partecipanti alla procedura (art. XV:3 revGPA). Se le offerte inoltrate non possono essere rettificate malgrado queste misure, rimane allora eventualmente la possibilità del ricorso alle trattative, purché ammissibili per la commessa in questione.

La presa di contatto con un offerente è delicata dal profilo della parità di trattamento e della trasparenza e pertanto il committente è tenuto a registrare con chi è avvenuto il contatto. Tutte le domande poste dal committente come pure tutte le risposte dell'offerente vanno registrate in maniera ricostruibile per i terzi.



### *Cpv. 3*

Le offerte sono valutate soltanto dopo essere state rettificate. Nell'intento di una migliore illustrazione di questo procedimento bifase, l'attuale capoverso è stato suddiviso e la rubrica dell'articolo è stata adeguata.

### *Cpv. 4*

Nella prassi si verifica l'inoltro di offerte con prezzi anormalmente bassi (cosiddette «offerte sottocosto» o «offerte dumping»). Ciò non impedisce al committente di assegnare l'aggiudicazione a siffatte offerte sottocosto. Il committente può informarsi presso il pertinente offerente per sincerarsi se esistono motivi d'esclusione nei suoi confronti e se è in grado di rispettare le modalità di fornitura della prestazione (cfr. art. XIII:4 lett. a GPA). Un'offerta sottocosto può inoltre essere valutata dal profilo della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241). Non è però compito del committente indagare sull'esistenza di una fattispecie di concorrenza sleale; spetta invece ai concorrenti far valere l'esistenza di simili pratiche illecite, richiamandosi alla LCSI oppure alla legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (legge sui cartelli, LCart; RS 251).

## **Art. 26a Dialogo**

### *Cpv. 1*

Se l'oggetto della commessa è la ricerca di soluzioni o di metodologie, fra i partecipanti può insorgere l'esigenza di una discussione e di un'elaborazione ulteriore in comune delle proposte già in una fase anticipata della procedura. Si tratta di un processo di apprendimento che può necessitare più incontri e porta a costanti miglioramenti. Un concorso all'insegna dell'anonimato non è idoneo a un siffatto modo di procedere. Se si sceglie invece la via del dialogo questa esigenza può essere soddisfatta ed è possibile evitare interruzioni nella procedura che comportano importanti perdite di tempo e costi elevati a causa delle ripetizioni delle procedure. Per gli offerenti il dialogo presenta il vantaggio di non dover elaborare le loro offerte fin nei minimi dettagli già all'inizio della procedura di aggiudicazione, bensì di poter svilupparle man mano in un processo di continuo approfondimento.

Questo nuovo elemento della procedura, già contenuto nell'AP-LAPub, è stato caldeggiato dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione (cfr. rapporto sui risultati della consultazione ad art. 46a AP-LAPub). A differenza di quanto previsto nella Comunità europea, il dialogo non costituisce una procedura separata e indipendente, bensì uno strumento applicabile a ogni genere di procedura. Questo approccio si attaglia meglio al diritto federale sugli acquisti pubblici. Esso permette inoltre una regolamentazione a livello di ordinanza, fondata sulla norma che delega al Consiglio federale il disciplinamento della procedura nel caso delle trattative di cui all'articolo 20 capoverso 2 della legge. Si tratta d'altronde di una soluzione più flessibile e meglio praticabile. Il committente può impostare il dialogo orientandosi sulle pertinenti norme delle associazioni di categoria, purché esse non siano in contrasto con quanto previsto dall'ordinanza. Allo svolgimento del dialogo sono imposte regole di forma, volte a garantire la trasparenza e la parità di trattamento tra offerenti.

Come richiesto da numerosi partecipanti alla consultazione, il campo d'applicazione del dialogo è limitato ai casi di acquisti complessi o di prestazioni intellettuali. Il dialogo è sicuramente ammissibile quando il committente stesso non è oggettivamente in grado di reperire la migliore soluzione o la migliore metodologia in vista del raggiungimento dello scopo. Un dialogo può inoltre essere avviato quando ad esempio il committente è alla ricerca di proposte nuove e innovative di soluzione per una commessa non ordinaria (ad es. prestazioni intellettuali creative). In considerazione dei costi elevati che comporta normalmente un dialogo (cfr. cpv. 2), i committenti faranno presumibilmente un uso parsimonioso di questo nuovo elemento procedurale.

### *Cpv. 2*

Anche nella procedura di dialogo il committente deve tutelare il carattere di confidenzialità di ogni informazione che gli è fornita dall'offerente (art. 8 cpv. 1 lett. d LAPub). Le regole del gioco concernenti le indennità vanno definite e rese note anticipatamente (allegato 5 n. 4) per non esporsi successivamente all'eventuale rimprovero di sfruttare gratuitamente, in occasione di altre aggiudicazioni, singole proposte di soluzione o idee sui modi di procedere oppure di trarre gratuitamente profitto da informazioni acquisite nel quadro del dialogo. Senza un'adeguata garanzia d'indennizzo all'inizio del dialogo, gli offerenti ben difficilmente saranno disposti a svelare o sviluppare proposte o idee innovative di soluzione.

### *Cpv. 3*

Di regola il committente intratterrà il dialogo solo con pochi offerenti. Il committente indicherà al più tardi nella documentazione del bando i criteri con i quali effettuerà la selezione degli interlocutori per il dialogo. Agli offerenti prescelti vanno rese note con un anticipo adeguato determinate indicazioni minime sullo svolgimento del dialogo, in modo da consentire loro una preparazione e una pianificazione adeguate. Queste informazioni devono essere contenute al più tardi nell'annuncio di avvio della procedura di dialogo.

Esempio: il committente vuole costruire un'autostrada che attraversa un fiume. Esso non ha ancora deciso se fare edificare uno o due ponti paralleli o se addirittura optare eventualmente per una galleria. Di regola si adotterà la procedura selettiva con bando «funzionale» (art. 16a cpv. 2), poiché con essa si può effettuare già in fase di prequalificazione una pre-selezione in funzione dell'idoneità (cfr. art. 15 cpv. 4 LAPub). Dopo l'inoltro delle offerte da parte degli offerenti selezionati il committente ne potrà ridurre ulteriormente il numero effettuando – come nei casi di trattativa (art. 26 cpv. 1) – una valutazione anticipata delle offerte inoltrate sulla scorta dei criteri di aggiudicazione e scegliere in vista del dialogo solo gli offerenti le cui proposte di soluzione o metodologie entrano in linea di conto per l'aggiudicazione.

### *Cpv. 4*

I contenuti principali del dialogo sono registrati per garantire la trasparenza e la parità di trattamento tra i singoli offerenti. Il dispendio di tempo va pure documentato, in quanto elemento che può rivelarsi di importanza centrale per il calcolo dell'indennità.

## **Art. 27 Sistema di valutazione**

### *Cpv. 1*

In ossequio al principio di trasparenza (art. 1 cpv. 1 lett. a LAPub), la giurisprudenza impone al committente di esporre in modo chiaro i criteri di aggiudicazione, non solo secondo una gerarchia di importanza, bensì anche in funzione della loro ponderazione (cfr. decisione incidentale del 6 ottobre 2008 del Tribunale amministrativo federale, B-4621/2008, consid. 3.1).

Il committente gode di un ampio potere di apprezzamento nella scelta dei metodi di valutazione. Esso può ad esempio adottare il cosiddetto «metodo delle due buste». Tale metodo prevede che in una prima fase si esaminino gli aspetti qualitativi di un'offerta e che solo successivamente se ne valutino i costi, indicati in una busta separata. Questa valutazione a tappe successive impedisce che il costo o il prezzo di un'offerta influenzi di fatto la valutazione dei suoi elementi non monetari. La ponderazione dei singoli criteri può avvenire anche sulla scorta di un quoziente, in base al quale viene dapprima calcolato il punteggio raggiunto dai criteri qualitativi, che viene poi confrontato al prezzo dell'offerta.

L'acquisto di soluzioni, di modi di procedere o di metodologie si differenzia dagli altri acquisti per il fatto che all'inizio della procedura non sono sovente indicate o non possono essere

indicate descrizioni dettagliate della prestazione. Non sarebbe pertanto praticabile esigere già anticipatamente dal committente una ponderazione dei criteri di aggiudicazione. La caratteristica di siffatti acquisti risiede nel fatto che il committente ne indica unicamente gli scopi, ma non ne conosce ancora il percorso o non vuole prescriverlo. L'incertezza sui possibili contenuti delle offerte rende impossibile una ponderazione anticipata proficua dei criteri. Per motivi di trasparenza anche nel caso di questi acquisti il committente deve indicare nel bando almeno l'ordine di successione dei criteri.

#### *Cpv. 2*

L'articolo 21 capoverso 1 LAPub elenca in modo esemplare già alcuni possibili criteri di aggiudicazione. L'ordinanza vi aggiunge ulteriori esempi.

I criteri di aggiudicazione devono situarsi in un rapporto specifico con l'oggetto dell'acquisto. Questo legame oggettivo manca laddove vengono applicati criteri, rispettivamente considerate caratteristiche, non rilevanti in funzione della prestazione da fornire. Sono benvenuti i criteri di valutazione della prestazione che presentano ad un tempo aspetti collaterali positivi di carattere politico-economico, sociale o ambientale (ad es. creazione di posti di lavoro, aumento del substrato fiscale). Essi vanno tuttavia presi in considerazione soltanto se sono rilevanti per l'acquisto in esame e non ostacolano l'economicità dell'acquisto o la parità di trattamento tra gli offerenti. Non sono invece ammissibili criteri improntati su aspetti di politica regionale, strutturale, fiscale o di economia nazionale (ad es. sede dell'impresa o domicilio fiscale). Essi discriminano specialmente gli offerenti stranieri, poiché a priori essi non possono adempiere questi criteri di carattere nazionale o regionale. Un criterio basato sulle vie di accesso o di trasporto è ammissibile unicamente se non è volto a privilegiare i residenti locali (cfr. DTF 2P.241/1999 del 31 maggio 2000, consid. 4a). È possibile fondarsi su criteri geografici o sull'origine degli offerenti soltanto in caso di motivi impellenti e in casi specifici (decisione dell'8 ottobre 1998 della Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici, CRM BRK 1998-003, consid. 6c). Il criterio della conoscenza dei luoghi può ad esempio essere preso in considerazione solo quando esistono motivi oggettivi specifici (ad es. difficoltà topografiche o geografiche) e se esso se non è unicamente volto a privilegiare gli offerenti del luogo (DTF 2P.46/2005 e 2P.47/2005 del 16 settembre 2005, consid. 5.1; conoscenza del luogo per una bonifica globale). Lo stesso vale ad esempio quando nel contesto del criterio di sostenibilità ambientale si deve valutare l'efficienza energetica.

Il committente fissa i criteri in modo chiaro e comprensibile. Se necessario alla loro verifica, il committente deve descriverli o concretizzarli tramite sottocriteri. Il committente adatta la scelta dei criteri al singolo acquisto. In tal modo si evitano superflui oneri amministrativi agli offerenti, impedendo pure un inutile rincaro dell'acquisto.

Il Consiglio federale propugna una prassi sostenibile degli acquisti. La Confederazione intende acquistare beni, prestazioni di servizi e costruzioni che soddisfino elevati criteri economici, sociali e ambientali sul loro intero arco di vita (cfr. la «Strategia per uno sviluppo sostenibile: Linee guida e piano d'azione 2008–2011», del 16 aprile 2008, misure «Politica integrata dei prodotti PIP» ed «Edilizia sostenibile», n. 4-1 seg., pag. 22). Nel criterio di aggiudicazione della «sostenibilità» rientrano aspetti che consentono al committente di effettuare acquisti ad alto contenuto economico, sociale e ambientale. Il criterio di sostenibilità, come d'altronde ogni altro criterio di aggiudicazione, deve situarsi in un rapporto specifico con l'oggetto dell'acquisto, essere descritto in modo sufficientemente chiaro e non essere discriminatorio. Nel caso ad esempio di numerosi acquisti di beni o costruzioni non è decisivo il solo prezzo d'acquisto («prezzo»), bensì i relativi costi globali (costi sull'arco di vita) che scaturiscono dall'esercizio, dal mantenimento, dagli eventuali sviluppi e dallo smaltimento. I costi di esercizio e di mantenimento possono rappresentare un multiplo del mero prezzo d'acquisto.

### *Cpv. 3*

In presenza di due offerte equipollenti provenienti da offerenti svizzeri, cioè da offerenti con sede o succursale in Svizzera, la commessa è aggiudicata all'offerente che offre più posti di formazione e assume pertanto responsabilità di economia nazionale. Sono considerate equivalenti le offerte che raggiungono un punteggio uguale. Per quanto riguarda i posti di formazione (a dipendenza del settore) si prendono in considerazione, accanto ai posti di apprendistato, anche quelli per praticanti o dottorandi. Di regola il committente valuta l'offerta formativa in funzione dei posti offerti rispetto agli effettivi totali di personale, in modo da non penalizzare le piccole imprese nei confronti di quelle di maggiori dimensioni.

Non sono invece adatte quale criterio di idoneità o di aggiudicazione considerazioni legate al numero di posti di formazione, perché altrimenti verrebbero mescolati criteri vincolati alla prestazione con criteri che le sono estranei. Una siffatta mescolanza limiterebbe la concorrenza e provocherebbe effetti di distorsione nella determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Questa disposizione è applicabile unicamente agli offerenti residenti in Svizzera. Nell'ipotesi contraria esisterebbe un pericolo di discriminazione nei confronti di offerenti stranieri in provenienza da Stati membri del GAP o da altri Stati con i quali la Svizzera ha concluso accordi internazionali. Nella maggior parte di questi Stati non esiste infatti una formazione professionale paragonabile al sistema di formazione svizzero (cfr. parere del Consiglio federale alla mozione Galladé; n. 7).

### **Art. 28 Pubblicazione dell'aggiudicazione**

Il GPA esige che il committente pubblichi l'aggiudicazione a prescindere dalla procedura nella quale è stata assegnata la commessa (art. XVIII:1 GPA). Nel campo di applicazione della legge va pertanto pubblicata anche l'aggiudicazione tramite trattativa privata. Va altresì pubblicata l'aggiudicazione assegnata nel quadro di una procedura libera o selettiva ai sensi del terzo capitolo dell'ordinanza (cfr. art. 34 cpv. 2), senza tuttavia l'indicazione dei rimedi giuridici. L'esenzione dall'obbligo di pubblicazione si applica soltanto alle eccezioni dal campo d'applicazione (art. 3 LAPub) o alle procedure mediante invito o a trattative private disciplinate dal terzo capitolo (art. 35 seg.).

Il termine ultimo di pubblicazione previsto dal GPA viene ridotto a 30 giorni a partire dall'aggiudicazione, perché non si intravede per quale motivo il committente dovrebbe disporre di un periodo più lungo. In questo modo è possibile accelerare la procedura.

Per quanto riguarda le indicazioni minime da pubblicare si esige d'ora in poi che il committente indichi di regola il prezzo dell'offerta presa in considerazione. Solo in casi eccezionali è possibile limitarsi all'indicazione del prezzo minimo e massimo delle offerte inoltrate in corso di procedura (cosiddetta fascia di prezzo). Questo modo di procedere è in particolare ammissibile quando il prezzo è l'unico criterio e l'indicazione del prezzo violerebbe il segreto d'affari dell'offerente preso in considerazione oppure quando l'indicazione di un prezzo globale non è possibile, perché sono state offerte soltanto tariffe orarie. Si tratta nella fattispecie di una mera direttiva amministrativa interna, che non può essere fatta valere in giudizio. Il committente deve giustificare l'eccezione.

### **Art. 29 Conclusione del contratto**

#### *Cpv. 2*

Se il committente ha autorizzato gli offerenti a utilizzare per l'inoltro delle offerte una forma diversa (più semplice) e usuale nei rapporti commerciali (cfr. art. 20), tale forma è ammissibile anche per la conclusione del contratto. Le semplificazioni offerte dalle tecnologie elettroniche dell'informazione devono poter essere utilizzate anche per la conclusione dei contratti. Per ragioni probatorie in ambito di firma del contratto può invece rivelarsi sensato ri-

chiedere una firma elettronica qualificata fondata su un certificato rilasciato da un prestatore di servizio di certificazione riconosciuto ai sensi della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (RS 943.03) e quindi parificata alla firma olografa ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2<sup>bis</sup> del Codice delle obbligazioni (RS 220).

### **Art. 29a Termini di pagamento**

È importante che il committente pubblico paghi tempestivamente le sue fatture soprattutto in tempi di tensione economica e di calo delle liquidità nell'economia. Il termine di pagamento usuale di 30 giorni dovrebbe ripercuotersi positivamente sulla congiuntura. Il fatto che la retribuzione della prestazione confluisca il più rapidamente possibile nelle casse dell'offerente fornisce un contributo alla sua liquidità. Il termine di 30 giorni corrisponde alla proposta presentata dalle associazioni economiche nel quadro della consultazione (cfr. rapporto sui risultati della consultazione ad art. 19 AP-LAPub). Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può emanare istruzioni per disciplinare i termini di pagamento e segnatamente concretizzare per il loro tramite i casi nei quali è possibile scostarsi dalla norma dei 30 giorni. Il termine di pagamento inizia a decorrere dal momento della ricezione, presso il servizio di pagamento designato dal committente, della fattura correttamente allestita.

### **Art. 32 Campo d'applicazione**

#### *Cpv. 1*

Il Consiglio federale può estendere l'applicazione della legge o di sue singole norme ad altre commesse pubbliche della Confederazione. È invece esclusa (cfr. art. 2 cpv. 3 LAPub) l'estensione dei rimedi giuridici (sezione 5, LAPub) alle suddette altre commesse pubbliche.

Nell'ambito di questa competenza il campo d'applicazione del capitolo 3 viene esteso a tutte le autorità della Confederazione, in particolare anche a quelle legislative e giudiziarie (ad es. ai Servizi del Parlamento e ai tribunali). Sono inoltre sottoposte al capitolo 3 tutte le unità amministrative centrali o decentralizzate della Confederazione. Queste vengono designate nella pertinente legislazione di organizzazione. Secondo l'articolo 6 dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA, RS172.010.1) l'Amministrazione federale è composta dalle seguenti unità amministrative: dipartimenti, Cancelleria federale, segreterie generali, gruppi, uffici nonché loro ulteriori suddivisioni, commissioni di autorità, nonché altre unità amministrativamente aggregate, come pure istituti e aziende autonomi.

Sono parificate a queste unità, le unità con designazioni diverse, ma uguali funzioni. Queste unità amministrative sono elencate nell'allegato all'OLOGA (cfr. il rapporto del Consiglio federale del 12 dicembre 2008 su questo allegato, GAAC 2/2009 del 10 giugno 2009, pag. 57 segg.).

## **Art. 34 Tipi di procedure e scelta della procedura**

### *Cpv. 2*

Per motivi di trasparenza il committente è d'ora in poi tenuto a indicare nel bando ai sensi del capitolo 3 che tale bando non sottostà al GPA (cfr. art. 16 cpv. 7). Per gli offerenti è così riconoscibile che non è data protezione giuridica ai sensi della LAPub.

## **Art. 35 Procedura mediante invito**

Il committente è in linea di massima libero di scegliere gli offerenti che intende invitare. La disposizione secondo la quale almeno una delle offerte deve provenire da un offerente esterno ha lo scopo di prevenire il pericolo di accordi e di corruzione.

Un offerente può essere considerato esterno se la sua sede o succursale si trova in una diversa regione economica rispetto a quella degli altri offerenti invitati. Tale circostanza è presunta se l'offerente ha la propria sede o succursale in un altro Cantone. Il concetto di luogo non va equiparato a Comune, quartiere cittadino o distretto. Il fatto che gli offerenti invitati siano a conoscenza dell'estensione dell'invito ad almeno un offerente di un'altra regione economica contribuisce in fin dei conti a impedire accordi fra di loro.

L'«estraneità» non significa che si debba invitare anche un offerente straniero. Nel campo della condotta elettronica della guerra o dei sistemi militari di cifratura, possono essere invitati a progetti parzialmente o interamente segreti (ad es. codici di cifratura) soltanto offerenti nazionali, nella misura in cui solo essi possono adempiere le disposizioni e gli oneri relativi alla segretezza.

## **Art. 36 Procedura mediante trattativa privata**

### *Cpv. 2 lett. b*

Il valore soglia per delimitare la procedura mediante invito da quella a trattativa privata è stabilito in franchi 50 000 per i servizi, mentre nel caso delle opere edili esso è portato da franchi 100 000 a franchi 150 000. L'aumento del valore soglia, segnatamente per quanto riguarda l'acquisto di servizi, è stato richiesto nel quadro della consultazione ed è inoltre sensato dal profilo economico. L'onere a carico degli offerenti per l'elaborazione delle offerte di prestazioni di servizi e quello del committente per il loro raffronto sono di regola talmente elevati da porre in forse l'utilità della concorrenza in caso di valori soglia esigui. I valori soglia per le procedure libera o selettiva sono prescritti dagli accordi internazionali, ragione per cui essi non possono essere modificati a livello di ordinanza.

### *Cpv. 2 lett. d ed e*

Il GPA prevede norme d'eccezione per la procedura a trattative private, alle quali è possibile richiamarsi solamente per l'acquisto di opere di costruzione (art. XV:1 lett. f e g). Questa distinzione viene abbandonata nell'ambito della revisione in corso del GPA ed entrambe le eccezioni sono riunite in una sola norma (cfr. art. XIII:1 lett. c revGPA). La nuova regolamentazione prevista dal GPA viene anticipata per quanto riguarda la procedura mediante trattativa privata secondo il capitolo 3, perché essa non rientra nel campo d'applicazione del diritto internazionale in vigore.

### *Cpv. 3*

Se unitamente ai beni si acquistano prestazioni di servizi, per decidere se debba essere eseguita la procedura mediante invito o quella mediante trattativa privata è determinante il valore soglia di franchi 50 000 valido per i beni e non quello nuovamente stabilito in franchi 150 000 per le prestazioni di servizi (cfr. cpv. 2 lett. b). Questa regola atta a favorire una concorrenza minima è giustificata dal fatto che altrimenti sussisterebbe il pericolo che la fornitura di beni sia combinata a quella di prestazioni di servizi nel solo intento di eludere la procedura mediante invito.

## **Art. 39 Decisioni di aggiudicazione**

Per eliminare l'attuale mancanza di chiarezza delle tre versioni linguistiche, il testo tedesco viene ora adeguato a quello italiano e francese.

## **Art. 50 Giuria**

### *Cpv. 5*

La decisione di partecipazione a un concorso dipende anche dalle persone che compongono la giuria. Gli offerenti non devono essere costretti a ordinare il programma del concorso per conoscere la composizione della giuria. Già oggi questi dati devono essere resi noti nel bando (allegato 6 n. 8 OAPub), circostanza ora chiarita dalla presente disposizione.

## **Art. 51 Compiti della giuria**

### *Cpv. 1*

I concorsi sono tra l'altro caratterizzati dal fatto che la scelta dei criteri di idoneità e di aggiudicazione è sovente di natura soggettiva. Il committente può inoltre rinunciare alla ponderazione dei criteri di aggiudicazione (art. 27 cpv. 1), perché l'oggetto dei concorsi è sempre una soluzione (art. 40 cpv. 1). La giuria gode di un ampio potere di apprezzamento nella valutazione dei lavori presentati. Per poter organizzare in modo trasparente i concorsi, anche la giuria deve documentare la propria valutazione in maniera da essere verificabile.

## **Art. 69 Sorveglianza**

Gli organi interni di controllo di tutti i committenti sottoposti all'ordinanza (comprese ad esempio le autorità) assumono questo compito di sorveglianza.

## **Art. 72b Disposizione transitoria della modifica del 18 novembre 2009**

Alle procedure di aggiudicazione avviate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente fino alla loro conclusione. La procedura aperta o selettiva è avviata mediante la pubblicazione del bando, mentre la procedura mediante invito o trattativa privata è avviata dal primo invito a inoltrare offerte.

## **Modifiche del diritto vigente**

3. Ordinanza del 15 febbraio 2006<sup>2</sup> sul Foglio ufficiale svizzero di commercio:

Con la sua sostituzione da parte di [www.simap.ch](http://www.simap.ch), il FUSC non è più l'organo ufficiale di pubblicazione e non esiste più l'obbligo legale di pubblicazione degli acquisti pubblici per il suo tramite. Pertanto l'ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (ordinanza FUSC) può essere modificata nel senso che non deve più essere gestita imperativamente una rubrica riguardante gli acquisti pubblici.

4. Ordinanza del 22 novembre 2006<sup>3</sup> concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione (Org-OAPub):

Art. 26 Conservazione dei documenti

La procedura di aggiudicazione si conclude con un'aggiudicazione o un'interruzione. Con la sua crescita in giudicato inizia a decorrere il termine triennale di conservazione dei documenti. Altri atti normativi possono prevedere un termine di conservazione più lungo.

## **3. Spiegazione degli allegati**

### **Allegato 1 Beni**

L'elenco dei materiali civili per la difesa e la protezione civile, che definisce il campo di applicazione della LAPub per gli acquisti, viene ripreso senza modifiche dall'allegato 1 del GPA. Ne consegue che non devono essere acquistati conformemente alla LAPub gruppi di beni come T-shirt, set per bagagli o scarpe, per quanto servano alla difesa nazionale o alla protezione civile (compresa la protezione al confine e la protezione tariffaria).

Ne suo allegato 1 il GPA stabilisce anche quali sono i committenti che possono richiamarsi a questo elenco («committenti militari»), indipendentemente dal fatto se essi effettuino direttamente o meno gli acquisti. L'aggruppamento armasuisse è competente per l'acquisto di questi beni (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. b, nonché l'allegato alla Org-OAPub).

Se i committenti militari acquistano beni non elencati o oppure beni elencati come eccezioni (ad es. nel capitolo 40 della lista positiva: pneumatici), si applica il capitolo 3 («altri acquisti») (art. 32 lett. b OAPub). A dipendenza del valore della commessa, questi beni devono essere acquistati tramite la procedura mediante invito, oppure tramite la procedura libera o selettiva ai sensi del capitolo 3 (cfr. art. 34 cpv. 2 OAPub).

### **Allegato 1a Prestazioni di servizi**

Il campo d'applicazione del capitolo 3 viene esteso in maniera da integrarvi d'ora in poi tutte le prestazioni di servizi. L'elenco delle prestazioni di servizi sottoposte alla legge corrisponde senza modifiche all'allegato 4 del GPA.

<sup>2</sup> RS 221.415

<sup>3</sup> RS 172.056.15



#### *Numero 15*

Il numero di riferimento CPC 871 parla unicamente di «pubblicità», ragione per cui ne viene adeguata la formulazione attuale (cfr. decisione dell'11 ottobre 2001 della Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici, CRM 2001-009, consid. 2c/bb).

#### **Allegato 2 Lavori edili e di genio civile (prestazioni edili)**

L'elenco giuridicamente vincolante per la determinazione delle prestazioni edili sottoposte è il cosiddetto MTN.GNS/W/120, che rinvia a sua volta alla Common Product Classification (CPC). Si tratta nella fattispecie dell'elenco provvisorio CPC (provCPC), dato che al momento della conclusione del GPA si è fatto riferimento a tale elenco.

#### **Allegato 2a Accordi di base dell'OIL**

La Svizzera ha ratificato questi 8 accordi dell'OIL, definiti anche come accordi di base dell'OIL.

#### **Allegato 4 Indicazioni minime per il bando pubblico di una commessa nell'ambito della procedura libera o selettiva**

##### *Numero 10*

I criteri di idoneità stabiliscono le esigenze finanziarie, economiche e tecniche per determinare l'efficienza degli offerenti (art. 9 cpv. 1 LAPub).

##### *Numero 14*

L'articolo 21 capoverso 2 della legge esige che i criteri di aggiudicazione siano elencati nei documenti del bando per ordine di importanza. Se non viene distribuita alcuna documentazione del bando, il committente deve pubblicare i criteri di aggiudicazione nel bando stesso nel loro ordine di successione e, d'ora in poi, anche in funzione della loro ponderazione (art. 27 cpv. 1) (cfr. le spiegazioni sull'allegato 5 n. 7).

##### *Numero 15*

La riserva espressa nel bando autorizza il committente a condurre dialoghi o trattative. Il committente non ne è però obbligato.

##### *Numero 16*

In caso di acquisto di prestazioni di pianificazione, l'indicazione di un'aggiudicazione successiva a trattative private deve già figurare nel bando e non soltanto nella documentazione del bando o nel programma di concorso. Un'aggiudicazione successiva a trattative private può influenzare la decisione di partecipazione alla procedura e la struttura dell'offerta.

##### *Numeri 17-18*

Di regola l'aggiudicazione dell'intera prestazione viene conferita a un solo offerente. Se suddivide l'intera prestazione, il committente deve già descrivere nel bando i singoli lotti, perché questa circostanza può influenzare le offerte (cfr. n. 3c). Gli offerenti possono optare liberamente per l'inoltro di un'offerta globale o parziale. Se si scosta da questo principio, nel senso che esclude le offerte globali o le esige in complemento alle offerte parziali, il committente deve già menzionare nel bando questa circostanza.

Ciò vale pure nel caso in cui l'offerente debba contare sull'aggiudicazione di una sola parte della sua offerta globale legittima oppure sulla possibilità di essere escluso dalla procedura qualora rifiuti di collaborare con terzi.

#### **Allegato 5 Indicazioni minime per la documentazione del bando consegnata nell'ambito della procedura libera o selettiva**

##### *Numero 6*

I criteri di idoneità sono o non sono adempiuti. Nella procedura selettiva la prequalificazione presenta una particolarità, ovvero il committente può limitare il numero dei candidati all'inoltro di offerte se nell'ipotesi contraria l'aggiudicazione della commessa non potrebbe svolgersi in modo efficiente (art. 15 cpv. 4 LAPub). Per operare una limitazione il committente deve utilizzare almeno un criterio valutativo di idoneità, che chiarisca in cosa consiste la «maggiore» idoneità di singoli offerenti (ad es. l'esperienza). Se fa uso di più siffatti criteri valutativi di idoneità, il committente deve, per motivi di trasparenza, elencarli per ordine di importanza e ponderarli.

##### *Numero 7*

Vanno resi noti non solo l'ordine di successione, ma pure la ponderazione di ogni singolo criterio di aggiudicazione e in particolare anche le formule e i grafici decisivi determinanti per la fissazione del prezzo. Purché esistano vanno altresì pubblicati i criteri secondari e la matrice di valutazione (cfr. la decisione del 22 luglio 1999 della Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici, CRM 1999-006, consid. 2f.). Si può rinunciare all'indicazione della ponderazione soltanto se l'oggetto d'acquisto sono soluzioni, modi di procedere o metodologie (art. 27 cpv. 1).

##### *Numero 11*

L'indicazione che gli offerenti hanno la possibilità di presentare le richieste anche in un'altra forma, diversa da quella scritta, deve avvenire al più tardi nella documentazione del bando. Per questo tramite gli offerenti fruiscono con sufficiente anticipo dell'opportunità di adottare le misure necessarie nel caso concreto (ad es. misure di sicurezza per la trasmissione elettronica dei dati).

##### *Numero 12*

Nella prassi gli offerenti inoltrano sovente prestazioni preliminari di pianificazione solo se ne è prevista la remunerazione.

##### *Numero 13*

Il passaggio dei diritti di proprietà intellettuale preesistenti può essere disciplinato anche a livello di bozza di contratto. Tale bozza va acclusa alla documentazione del bando.

##### *Numero 14*

La partecipazione al dialogo può essere indennizzata con un pagamento forfettario o tramite un'altra modalità di pagamento (ad es. in base al dispendio di tempo: indicazione della tariffa oraria).

#### **Allegato 5a Indicazioni minime del preannuncio che determina la riduzione dei termini del bando pubblico di una commessa nella procedura aperta o selettiva**

Il preannuncio non deve contenere tutte le indicazioni del bando stesso. Se il committente intende ridurre successivamente i termini per l'inoltro delle offerte, talune indicazioni minime devono nondimeno già figurare nel preannuncio.

## **Allegato 6 Indicazioni minime di un bando di concorso**

*Numero 5b*

Il concetto «criteri di selezione» viene sostituito da quello più preciso di «criteri di idoneità».